

CAPITOLATO D'APPALTO PER IL SERVIZIO ANNUALE DI CONDUZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI, ALLESTIMENTI ELETTRICI E ILLUMINOTECNICI, ANTINCENDIO E ASSISTENZA ELETTRICISTI NEL QUARTIERE ESPOSITIVO E CONGRESSUALE DI FORTEZZA DA BASSO.

CARATTERISTICHE GENERALI DEL SERVIZIO

Art. 1 – Oggetto dell'Appalto.

1.1 - Il servizio consiste nella esatta esecuzione dei seguenti interventi e prestazioni, secondo le modalità meglio specificate nei capitoli successivi, in ottemperanza alle leggi e alle normative vigenti, per tutta la durata del contratto:

Parte I: Conduzione Impianti

- prestazioni relative alla conduzione degli impianti elettrici e degli apparati di climatizzazione, che dovranno essere perfettamente funzionanti durante tutti gli eventi che si svolgeranno presso il quartiere espositivo e congressuale.

Parte II: Servizio Antincendio

- prestazioni necessarie ai fini della prevenzione incendi e attività di presidio durante tutti gli eventi che si svolgono nel quartiere fieristico e congressuale.

Parte III: Allestimenti Elettrici

- prestazioni relative alla installazione degli impianti elettrici e di apparati per illuminazione nel quartiere espositivo e congressuale.

Parte IV: Assistenza Elettricisti

- prestazioni relative all'assistenza tecnica degli elettricisti agli espositori durante gli eventi in svolgimento nel quartiere espositivo e congressuale.

Art. 2 - Durata dell'Appalto.

L'Appalto dovrà essere eseguito per 12 mesi, decorrenti dall'avvio dell'esecuzione, che potrà non coincidere, a richiesta di Firenze Fiera, con la data di sottoscrizione del contratto.

Art. 3 - Procedure per la Gestione del Contratto.

3.1 – Per ogni questione attinente lo svolgimento delle prestazioni l'impresa dovrà fare riferimento ai soggetti indicati (nel Contratto all'atto della sottoscrizione) dalla Committente come Responsabili della Gestione del Contratto. I Responsabili del Contratto potranno a loro volta, per specifiche esigenze organizzative, delegare i propri compiti ad altri responsabili operativi della Committente. Di detta delega sarà tempestivamente informato il Responsabile di Cantiere dell'Impresa, di cui al successivo comma 3.2.

3.2 - L'Impresa dovrà nominare un Responsabile Tecnico secondo quanto previsto dal D. L. 22 gennaio 2008, n. 37, un Capo Cantiere/Coordinatore operativo e un Vice-Capo di cantiere, in modo da coprire con una presenza continuativa di soggetti responsabili l'intero orario di attività lavorativa ordinaria per tutta la durata del contratto. La reperibilità di questi soggetti, anche per mezzo di telefono cellulare, è un onere a carico dell'Impresa che dovrà comunicare alla Committente tutti gli elementi utili e necessari al facile e continuo reperimento.

3.3 - Il responsabile della Committente si rapporterà costantemente col Capo cantiere dell'Impresa per garantire un sistema di relazioni idoneo a facilitare l'impegno reciproco delle parti, tenuto conto delle caratteristiche proprie delle diversificate tipologie dei servizi.

3.4 - Il responsabile della Committente si rapporterà altresì col Capo cantiere dell'Impresa per ogni eventuale contestazione attinente al servizio. Si intende difforme dal regolare svolgimento del



servizio ogni intervento che non rispetti i requisiti contrattualmente previsti, come più specificatamente espresso all'art. 13 della "Parte V – Patti Contrattuali" del presente Capitolato.

3.5 - L'appalto comporta l'assunzione da parte dell'Impresa dell'obbligo di eseguire tutte le prestazioni utili od opportune per la realizzazione di quanto commissionato a perfetta regola d'arte, anche se esse non siano esplicitamente indicate nei documenti contrattuali. Sono in sostanza da ritenere comprese nell'appalto tutte le prestazioni che non ne risultino esplicitamente escluse in base ai documenti contrattuali, ciò anche se l'esecuzione a perfetta regola d'arte determini l'esecuzione di prestazioni o di categorie di prestazioni non previste nei documenti contrattuali o secondo modalità più onerose.

3.6 – All'atto della sottoscrizione del Contratto l'Impresa sottoscriverà un verbale di presa in visione degli impianti in gestione della Committente. Alla fine di ogni semestre, congiuntamente all'Impresa che esercita il servizio di manutenzione degli impianti, sarà eseguito un controllo delle apparecchiature, al fine di verificarne la funzionalità e il degrado per l'uso.

PARTE I - CONDUZIONE IMPIANTI

Art. 4 - Caratteristica delle Prestazioni.

Per l'espletamento di questo servizio è richiesta la presenza di almeno due persone, una delle quali deve essere abilitata, per il periodo invernale, alla conduzione di caldaie e dotata di regolare licenza.

Art. 5 - Modalità Operative.

5.1 – Gli addetti a tale servizio dovranno espletare le seguenti mansioni:

- accensione, spegnimento, controllo del corretto funzionamento, e quanto altro necessario alla corretta gestione degli impianti tecnologici dei vari locali di pertinenza della Committente. Nel caso in cui fossero rilevati, da parte del personale dell'Impresa, malfunzionamenti o guasti alle apparecchiature, ne deve essere data immediata comunicazione alla Committente, la quale provvederà, in base all'accaduto, a prendere decisioni in merito, comunicando al Responsabile del cantiere di cui al precedente art. 3.2 eventuali misure alternative da adottarsi nel momento e nel caso specifico;

- ad eccezione delle volte in cui, per motivi d'emergenza o d'oggettivo pericolo, il Responsabile di cantiere o uno dei suoi collaboratori allo scopo indicati lo ritenga necessario, prima di effettuare manovre su apparecchiature che potrebbero pregiudicare il normale svolgimento di una manifestazione, o più semplicemente di normali fasi lavorative (ad es. sgancio di un interruttore di media tensione o bassa tensione, spegnimento di un U.P.S., spegnimento parziale di linee d'illuminazione di sicurezza, porre fuori servizio manichette di idranti o naspi o impianti di loro alimentazione, etc.) il Responsabile di cantiere deve chiedere specifica autorizzazione alla Committente.

5.2 - Con cadenza da stabilire e di comune accordo nonché compatibilmente con l'organizzazione degli eventi, il Responsabile di cantiere alla presenza di un incaricato della Committente, deve accertarsi ed eseguire alcune prove in simulazione su tutti gli impianti d'emergenza (impianti antincendio, rivelazione fumi, evacuazione fumi, illuminazione di sicurezza, apertura e chiusura porte tagliafuoco, etc.). Il risultato di tale prova dovrà essere annotato sull'apposito registro il quale sarà sottoposto al controllo e alla firma del Responsabile della Committente.

5.3 - Le spese relative al consumo ed al fabbisogno d'acqua ed energia elettrica, necessarie allo svolgimento dei servizi, saranno a carico della Committente.

5.4 - L'Impresa dovrà provvedere ad informare immediatamente la Committente qualora riscontri la presenza di danneggiamenti o asportazione di materiali, accessori e/o attrezzature in dotazione alle aree espositive. Anche questa prestazione è di specifico rilievo ai fini della valutazione della qualità dei servizi.

5.5 – L'Impresa si impegna a formulare – sulla base della propria competenza specifica – proposte per nuove soluzioni tecniche, ricavandole di comune accordo con la Committente sulla base di sperimentazioni effettuate nel quartiere di Firenze Fiera o da altre realtà similari.

5.6 - Nel corso degli eventi e nei giorni immediatamente precedenti all'inizio di un evento, la Committente può ricorrere alla squadra di conduzione per eventuali lavori in assistenza all'evento o a supporto delle attività di allestimento o di vigilanza antincendio. Tale servizio può prevedere eventuali installazioni aggiuntive degli articoli e accessori di allestimento elettrici del listino della Committente, di cui al presente Capitolato d'appalto per i servizi di allestimento, assistenza elettricisti e sorveglianza antincendio.

5.7 – L'orario di espletamento della singola prestazione di Conduzione Impianti, sarà specificato nelle schede di programmazione delle attività. Nel corso delle attività per la produzione degli allestimenti di un evento e nello svolgimento dello stesso, il servizio potrà estendersi a richiesta della Committente.

5.8 - La tariffa oraria applicata sarà unica qualunque sia il giorno in cui viene erogata la prestazione.

Art. 6 - Obbligo dell'attività di Sorveglianza Antincendio.

L'Impresa s'impegna a qualificare a sua cura e spese, a mezzo di specifici corsi d'istruzione antincendio e più in genere sulla sicurezza, il proprio personale di conduzione impianti, al fine

Firenze Fiera spa

dell'inserimento dello stesso personale presso i locali della Fortezza da Basso, affiancando le squadre necessarie addette al servizio antincendio e sicurezza imposte dal D.M.I. 10 Marzo 1998 e successive modifiche, con certificazione ed abilitazione regolarmente rilasciata dal Comando V.V.F. territorialmente competente per attività con rischio di I° livello D.M.I. 25-03-1985 e C.M.I. 29-08-1995 n° 1564-P4146.

Firenze Fiera spa

Sede legale e operativa: Piazza Adua 1 - 50123 Firenze, Italy | Tel. +39 055 497 21 | Fax +39 055 497 3237
CCIAA di Firenze, P.IVA 04933280481- Capitale Sociale € 21.778.035,84 | info@firenzefiera.it | www.firenzefiera.it

↓

PARTE II - SORVEGLIANZA ANTINCENDIO

Art. 7 - Caratteristiche delle prestazioni.

Il servizio è relativo alle prestazioni per la prevenzione incendi e delle attività di presidio durante gli eventi che si svolgono nel quartiere fieristico e congressuale della Committente.

Art. 8 – Modalità Operative.

8.1 - Le prestazioni comprendono le seguenti attività:

- l'affissione, prima dell'inizio d'ogni evento, nei vari locali costituenti i padiglioni, della segnaletica di sicurezza necessaria ed il posizionamento dei mezzi d'estinzione incendi mobili (cartelli per vie d'esodo e divieti, estintori carrellati e portatili, etc.). A tale scopo il Responsabile di Cantiere dovrà, ogni volta, ricevere dall'RSPP della Committente il *layout* delle vie d'esodo e le planimetrie dell'intera manifestazione conformi comunque ai requisiti minimi dei Registri Incendi già agli atti degli organi di controllo (V.V.F e Prefettura), in modo da procedere alla corretta ubicazione dei cartelli di sicurezza aggiuntivi ed il posizionamento degli estintori portatili, avendo avuto, precedentemente, l'accortezza di verificare la loro perfetta efficienza e funzionalità sulla base delle rispettive targhette di manutenzione e collaudo. A fine d'ogni evento dovranno essere ritirati e verificati, nella loro quantità, sia gli estintori aggiuntivi che quelli già apposti e numerati, oltre la segnaletica e dovrà essere provveduto a riporre il materiale nel rispettivo magazzino. Nel caso in cui si verificasse un ammanco o un danno all'attrezzatura antincendio (sia fissa che mobile), il Capo cantiere dovrà darne immediata comunicazione alla Committente. Il Responsabile di cantiere dovrà porre particolare attenzione alla contabilità sia del materiale già installato che di quello aggiuntivo, in quanto ogni sei mesi dovrà essere consegnato il relativo resoconto dettagliato alla Committente.

8.2 - L'Impresa s'impegna a qualificare a sua cura e spese, a mezzo di specifici corsi d'istruzione antincendio e più in genere sulla sicurezza, il proprio personale, al fine dell'inserimento dello stesso, quando presente per servizio - su ordine della Committente - presso i locali della Fortezza da Basso, nelle squadre necessarie addette al servizio antincendio e sicurezza imposte dal D.M.I. 10 Marzo 1998 e successive modifiche, con certificazione ed abilitazione regolarmente rilasciata dal Comando V.V.F. territorialmente competente per attività con rischio di I° livello D.M.I. 25-03-1985 e C.M.I. 29-08-1995 n° 1564-P4146. In particolare dovrà far parte delle suddette squadre il personale di conduzione impianti e, in quantità variabile, anche altro personale in funzione delle richieste della Committente (rif. relazione specifica indicante le squadre minime interne previste nei vari casi e nei vari eventi).

PARTE III - ALLESTIMENTI ELETTRICI E ILLUMINOTECNICI

Art. 9- Caratteristiche della Prestazione.

9.1 - Il servizio si articola nei seguenti interventi e prestazioni:

- fornitura e installazione degli impianti elettrici e di apparati per illuminazione nel quartiere espositivo e congressuale della Fortezza da Basso.

9.2 – Il servizio comprende l’allestimento degli apparati elettrici standard compresi nel listino della Committente di seguito riepilogati:

Alimentazione 380 V - 100A completa di presa CEE trifase 380-125A
(fino a 60 kw)

Alimentazione 380 V - 100A completa di presa CEE trifase 380-125A
(fino a 74 kw)

Allacciamento elettrico 1 kw (Quartiere Congressuale)

Allacciamento elettrico 2 kw (Quartiere Congressuale)

Allacciamento elettrico 3 kw (Quartiere Congressuale)

Allacciamento elettrico 4 kw (Quartiere Congressuale)

Allacciamento elettrico 5 kw (Quartiere Congressuale)

Allacciamento telefonico e internet (Quartiere Congressuale)

Calata elettrica con scatola 3 prese universali (consumi esclusi)

Cassetta alimentazione FM 3kw monofase

Cassetta alimentazione FM 9kw trifase

Cassette alimentazione FM diff. Presa Interbloccata, diverse potenze.

Centralina comando luci "on-off" per max 48 fari alogeni da 300 W completa di di linee elettriche (escluso faretti)

Faretto alogeno 300 watt

Faretto alogeno 150 watt (Quartiere Congressuale)

Faretto per podio o tavolo relatori

Sagomatore (luciolina) 35 watt

Sagomatore (superluciolina) 75 watt

Sagomatore (faro QPS) da 500 watt

Sagomatore 1200 watt

Art. 10 – Modalità Operative.

10.1 - Le mansioni previste per questo servizio sono schematicamente le seguenti:

- prima delle fasi d’allestimento d’ogni evento, il personale, sotto la direzione dei propri responsabili di cui al precedente art. 3.2, dovrà provvedere al montaggio di tutti gli impianti elettrici di base degli stand (cassette monofase o trifase, faretti alogeni, prolunghe, etc.), come indicato dai *layout* d’installazione, che saranno precedentemente forniti dalla Committente e costituiscono il documento di programmazione dell’attività nonché l’elemento di base per la contabilità della prestazione;

- durante le fasi d’allestimento dell’evento, il personale sarà comunque tenuto ad allestire eventuale materiale aggiuntivo che dovesse rendersi necessario. Le richieste aggiuntive saranno inoltrate da parte del personale dell’organizzazione direttamente all’Impresa, la quale organizzerà, in base alle persone presenti, le fasi di lavorazione.

- l’Impresa dovrà porre particolare attenzione nella contabilità del materiale installato, in quanto, a fine d’ogni manifestazione, dovrà essere consegnato il relativo resoconto alla Committente. Il resoconto deve essere compilato sulla modulistica fornita dalla Committente e completato in ogni sua parte entro 5 giorni dal termine della manifestazione, ovvero dell’ultimo giorno di disallestimento.

- il personale dovrà astenersi dal montare materiale del quale non sia stata fatta specifica richiesta,

Firenze Fiera spa



tramite l'apposita modulistica o documentazione oggettivante l'erogazione del servizio, salvo se su specifiche indicazioni della Committente motivate da necessità di tempestività.

- l'Impresa dovrà altresì astenersi da allestire o agire su materiale elettrico di diversa provenienza da quello autorizzato dalla Committente, stabilito come standard e omologato con le normative di sicurezza antinfortunistica e prevenzione incendi.

- terminate le fasi di disallestimento della singola manifestazione, il personale dovrà provvedere allo smontaggio di tutto il materiale specificatamente destinato allo svolgimento di tale manifestazione e al relativo corretto stoccaggio.

10.2 - Di norma, al termine d'ogni servizio, l'Impresa - attraverso il Capo Cantiere di cui al precedente art. 3.2 - dovrà avvertire la Committente e con un addetto della stessa verificare la qualità del lavoro svolto. Questa prestazione è di specifico rilievo ai fini della valutazione della qualità dei servizi.

10.3 - L'impiego dei mezzi e delle attrezzature necessarie e dei materiali di consumo - comprese le parti di ricambio, quali giunti, lampade, cavi, ecc. - occorrenti e idonei al corretto svolgimento dei servizi, dovrà essere curato dall'Impresa, la quale si assume il costo di questi materiali. All'inizio del rapporto contrattuale verrà effettuato apposito inventario per rendicontare tutti i materiali che verranno consegnati all'impresa. Il materiale dovrà, al termine del contratto, essere riconsegnato alla Committente, in perfetta efficienza e funzionalità.

10.4 - Le spese relative al consumo ed al fabbisogno d'acqua ed energia elettrica, necessarie allo svolgimento dei servizi, saranno a carico della Committente.

PARTE IV - ASSISTENZA ELETTRICISTI.

Art. 11 - Caratteristiche della Prestazione.

Il servizio si articola nei seguenti interventi e prestazioni:

- fornitura delle prestazione di installazione degli impianti elettrici e di apparati per illuminazione nel quartiere espositivo e congressuale della Fortezza da Basso, durante le fasi allestimento o di svolgimento di un evento.

Art. 12 – Modalità Operative.

12.1 – Nel corso degli eventi e nei giorni immediatamente precedenti all’inizio di un evento, la Committente può ordinare la presenza di almeno una persona per Assistenza Tecnica Elettricisti per provvedere all’installazione aggiuntiva degli articoli e accessori di allestimento elettrici presenti nel listino della Committente, secondo le richieste della Committente o del cliente finale.

L’orario di espletamento delle singole prestazioni di Assistenza sarà specificato nelle schede di programmazione delle attività.

12.2 - Il servizio di assistenza elettricisti durante gli eventi nel quartiere espositivo, sebbene direttamente a beneficio degli enti organizzatori o degli espositori, può essere svolto solo su richiesta della Committente e alla stessa l’Impresa deve fare riferimento per l’erogazione delle prestazioni.

12.3 – La tariffa oraria applicata sarà unica qualunque sia il giorno in cui viene erogata la prestazione.

PARTE V – PATTI CONTRATTUALI

Art. 13 - Obblighi dell'Impresa Appaltatrice.

13.1 - L'Impresa s'impegna a rispettare scrupolosamente le disposizioni presenti nei documenti relativi alla sicurezza - Allegato 1.a.

13.2 - L'Impresa s'impegna altresì a rispettare ogni altra disposizione successivamente emanata dalla Committente per il miglior funzionamento del Quartiere Espositivo.

13.3 - L'Impresa deve osservare le norme di prevenzione infortuni sul lavoro previste dalla seguente normativa:

- D.P.R. 547 del 27 aprile 1955
- D.P.R. 164 del 7 gennaio 1956
- D.L. 277 del 15 agosto 1991 in esecuzione della Legge 212 art 7 del 3 luglio 1990
- L. 292 del 5 marzo 1963 e successivo Regolamento di esecuzione D.P.R. 1301 del 7 settembre 1965
- D. Lgs. 81/2008.

In particolare, dovrà essere prestata la massima attenzione quando si tratti di operare entro cunicoli, vespai, cavedi, sottotetti, cantine, ecc. o spazi esterni dove le condizioni igieniche possono essere tali da procurare contagi per la presenza di animali, sostanze o oggetti infettanti o in stato di decomposizione.

Inoltre l'Impresa deve osservare le disposizioni in materia che dovessero essere emanate durante il corso di validità del contratto.

13.4 - Per tutto l'arco dell'anno e per tutte le 24 ore dei giorni sia feriali, che festivi o prefestivi, sarà garantito dall'Impresa un servizio di reperibilità immediata di personale, rintracciabile per via telefonica, in grado di far fronte alle anomalie che gli impianti oggetto dell'appalto possano presentare.

A seguito delle chiamate, l'Impresa dovrà garantire il pronto intervento presso l'impianto che gli sarà indicato entro massimo 4 (quattro) ore dalla chiamata stessa, recando con sé una apposita dotazione di attrezzi da lavoro.

13.5 - L'Impresa potrà apportare modifiche alle lavorazioni senza oneri per la Committente, solo al fine di garantire la massima funzionalità delle prestazioni. Le variazioni dovranno essere comunicate alla Committente.

13.6 - L'Impresa si obbliga a segnalare immediatamente alla Committente i ritardi imputabili alla presenza ed interferenza di altre imprese che, per conto della Committente, provvedano ad altri lavori, servizi o forniture.

13.7 - L'inserimento di eventi aggiuntivi rispetto al calendario previsto, l'eliminazione delle stesse od eventuali spostamenti delle date di svolgimento, non comporteranno diritto per l'Impresa a richiesta di risarcimento alcuno d'indennizzo. Il calendario annuale costituisce, infatti, soltanto un dato previsionale, suscettibile di tutte le modificazioni conseguenti all'esercizio dell'attività della Committente.

13.8 - Altri interventi a carattere periodico finalizzati alla manutenzione del materiale di allestimento di proprietà della Committente e/o degli accessori per il servizio antincendio, potranno essere calendarizzati a seconda degli eventi interessanti il quartiere e saranno a carico dell'Impresa.

13.9 - Le spese accessorie per utenza telefonica sono completamente a carico dell'Impresa.

13.10 - Le inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell'Impresa comporteranno una riduzione del compenso pattuito per il minor servizio prestato o/e per il danno arrecato, potendo la Committente rivalersi sulla fideiussione prestata dall'Impresa ai fini della sottoscrizione del contratto. La contestazione potrà essere espressa in forma orale o scritta.

13.11 - Qualora, a fronte di un disservizio contestato ripetutamente, secondo quanto indicato precedentemente, l'Impresa non provveda a porvi tempestivamente rimedio, concordando con la Committente le relative forme e modalità, il Responsabile della Gestione del Contratto per la Committente - di cui al precedente art. 3.2 - ne darà comunicazione scritta ai diretti superiori, i quali

Firenze Fiera spa

provvederanno ad assumere le necessarie iniziative nei confronti dell'Impresa, sulla base di quanto sotto indicato:

a) nel caso trattasi di disservizio dal quale sia derivato grave danno per la Committente, quale l'impossibilità di procedere alla regolare apertura di un evento programmato, ovvero assicurare il regolare utilizzo di tutti gli spazi fieristici nell'osservanza del decoro richiesto, la Committente potrà procedere alla risoluzione del contratto, nonché ad escutere la fideiussione ed agire per il risarcimento danni.

13.12 - Il ripetersi di qualsiasi inadempienza agli obblighi contrattuali dà al Committente la facoltà di rescindere il contratto. In tal caso, il Committente potrà affidare la continuazione del servizio ad altri o provvedervi direttamente addebitando l'eventuale maggior costo all'Impresa, avvalendosi sia del credito sia della fideiussione prestata dall'Impresa stessa e fatta salva la possibilità di ogni azione legale per il recupero dei maggiori danni.

13.13 - Qualora, per dimostrate cause di forza maggiore, l'Impresa non si ritenesse più in grado, dopo l'aggiudicazione dell'appalto e/o durante questo, di continuare a erogare una o più prestazioni del presente Capitolato d'Appalto, dovrà darne immediata comunicazione scritta, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno al Committente, e dovrà comunque, successivamente alla data della comunicazione stessa, proseguire la prestazione dei servizi per almeno 30 giorni. Anche in tale caso la Committente avrà la facoltà di rivalersi nei confronti dell'Impresa per tutti i danni conseguenti all'interruzione dell'appalto ed al riappalto della gestione, escutendo la fideiussione.

Art. 14 - Obblighi della Committente.

14.1 - La Committente si impegna a comunicare all'Impresa il programma trimestrale delle attività previste nel quartiere e il relativo aggiornamento mensile delle attività medesime, in modo tale da garantire con sufficiente anticipo all'Impresa la conoscenza degli impegni e delle caratteristiche del servizio da fornire. La Committente si impegna altresì a comunicare all'Impresa, non appena disponibili, gli orari degli eventi in calendario e gli specifici servizi che dovranno essere svolti.

14.2 - La Committente metterà altresì a disposizione dell'Impresa un locale da adibire ad ufficio e/o a magazzino. Il locale potrà essere usato dall'Impresa solo ed esclusivamente per l'espletamento di funzioni connesse all'oggetto del contratto e con orari stabiliti dalla Committente. Tale locale dovrà essere reso nell'immediata disponibilità della Committente al termine dell'appalto nelle condizioni in cui è stato inizialmente consegnato.

14.3 - La Committente mette a disposizione dell'Impresa, se richiesto dalla medesima, appositi spazi da adibire a spogliatoio, deposito effetti delle maestranze e mensa, all'interno di un'area di circa 50 mq. Tale spazio è reso disponibile in conformità alle norme vigenti in materia di sicurezza e potrà essere condiviso col personale di altre imprese appaltatrici. L'Impresa rimborserà a Firenze Fiera le spese per le utenze effettivamente sostenute, previa fatturazione da parte di Firenze Fiera.

Art. 15 - Disposizioni in merito al personale impiegato; coordinamento e sorveglianza dei lavori

15.1 - Il personale alle dipendenze dell'Impresa per l'espletamento dei servizi dovrà essere adeguatamente dotato di tutta l'attrezzatura necessaria, quale a scopo puramente esemplificativo: attrezzatura personale, scale, ponteggi, etc., il tutto perfettamente a norma. Tale personale dovrà essere idoneamente vestito con appositi abiti da lavoro e dovrà portare bene in evidenza un cartellino con indicazione dell'Impresa.

15.2 - L'Impresa, contestualmente all'entrata in vigore dell'appalto, dovrà nominare il proprio Responsabile per la sicurezza dei lavoratori; egli sarà incaricato di garantire la sicurezza del personale operante alle dipendenze dell'Impresa ed il rispetto della normativa vigente in campo antinfortunistico ed ambientale. Tale addetto farà operare le maestranze in condizioni di sicurezza; i dipendenti e lui stesso dovranno essere completamente dotati di tutte le attrezzature antinfortunistiche (guanti, scarpe antinfortunistiche, etc.) ed aver partecipato ai corsi di istruzioni di cui al D. Lgs. 81/2008.

Firenze Fiera spa

15.3 - L'Impresa dovrà garantire il buon comportamento del proprio personale.

In particolare il personale dovrà:

- tenere un comportamento corretto e scrupoloso in ogni situazione;
- rispettare puntualmente gli orari di servizio stabiliti;
- assicurare la più assoluta riservatezza su ogni particolare del servizio prestato;
- osservare la norma che impone il divieto di fumare all'interno dei locali espositivi.

15.4 - L'Impresa s'impegna altresì:

a) a limitare al minimo l'avvicendamento dei dipendenti incaricati dello svolgimento del servizio. Tutto il personale utilizzato dovrà sempre e comunque essere a conoscenza dei compiti da svolgere e dell'ambiente presso cui operare; sarà pertanto onere dell'Impresa istruire adeguatamente il proprio personale prima che questo sia immesso in servizio presso la Committente;

b) informare tempestivamente la Committente qualora l'organizzazione di cantiere del personale utilizzato dovesse per qualsiasi ragione essere diversa da quanto preventivamente indicato.

15.5 - Resta inteso che potrà avere ingresso nel quartiere, per operare alle dipendenze dell'Impresa, unicamente personale in regola con le disposizioni legali vigenti sul lavoro, ivi compresi adempimenti previdenziali: a tale personale dovranno essere garantiti i trattamenti contrattuali ad essa inerenti. L'Impresa dichiara di tenere indenne la Committente da ogni e qualsiasi pretesa del proprio personale per i diritti del medesimo connessi a quanto sopra. In definitiva, l'Impresa si assume interamente ogni e qualsiasi responsabilità civile, penale ed economica per la tutela delle cose e delle persone, con riferimento alla sua attività e per la durata delle prestazioni dei lavori stessi, in conformità alle leggi vigenti.

Art. 16 - Subappalto.

16.1 L'Impresa dovrà eseguire autonomamente tutte le prestazioni oggetto del servizio. Il subappalto potrà essere eventualmente autorizzato, previa richiesta scritta e motivata. In tal caso l'Impresa dovrà consegnare a Firenze Fiera il contratto di subappalto. In ogni caso, anche ove fosse autorizzato, le prestazioni oggetto di subappalto dovranno essere eseguite secondo le disposizioni contenute nel contratto di appalto e nel capitolato d'appalto. Se eseguite senza previa autorizzazione e/o in difformità dal contratto o dal capitolato, le prestazioni eseguite dal subappaltatore non saranno pagate, ferma la risoluzione.

16.2 Il subappalto è il contratto con il quale l'esecutore affida ad altra impresa, dietro pagamento di un corrispettivo, l'esecuzione di una parte riconoscibile ed autonoma delle prestazioni contrattualmente dovute, e l'impresa subappaltatrice assume l'organizzazione dei mezzi necessari e il rischio per il compimento, dovendo essa stessa esercitare sulle risorse umane impiegate i poteri datoriali.

Il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell'articolo 1655 del codice civile, si distingue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa.

Non è subappalto e non è autorizzato né autorizzabile il contratto con il quale l'appaltatore acquisisce da altra impresa manodopera in somministrazione, esercitando su di essa i poteri datoriali ed assumendo l'organizzazione di dette risorse, nell'ambito della propria esecuzione del contratto. Non costituiscono subappalto e sono autorizzabili nei limiti di legge le altre forme di lecita collaborazione tra imprese, che possono qualificarsi come distacco di manodopera, cottimo, affitto di ramo d'azienda e tutte le altre contemplate ed ammesse dalla normativa di riferimento. Al fine di vigilare sulla regolarità delle condizioni anche normative della manodopera impiegata dall'esecutore, Firenze Fiera dovrà acquisire tutti i contratti eventualmente stipulati tra l'esecutore ed i suoi subcontraenti.

Art. 17 - Responsabilità dell'Impresa verso la Committente e verso terzi.

17.1 - L'Impresa è responsabile verso la Committente dell'esatto e puntuale adempimento del

Firenze Fiera spa

contratto, della buona riuscita dei lavori e dell'opera dei suoi dipendenti e degli eventuali subappaltatori.

17.2 - L'Impresa è obbligata senza alcun compenso ad uniformarsi a tutte le leggi e disposizioni in vigore riguardanti la sicurezza pubblica ed avrà ad esclusivo suo carico l'onere di rifondere alla Committente, ai suoi dipendenti ed a terzi, i danni che fossero da essa causati per qualsiasi motivo per l'esecuzione dei lavori assunti.

Art. 18 - Assicurazioni.

18.1 - L'Impresa, oltre alle assicurazioni obbligatorie per legge per tutto il suo personale, s'impegna a stipulare con primarie compagnie d'assicurazione di gradimento della Committente, ed a mantenere operative per la durata del contratto, le seguenti polizze: polizza di Responsabilità Civile Generale per danni involontariamente cagionati a terzi dai propri prestatori di lavoro in relazione all'attività svolta in dipendenza del presente capitolato.

18.2 - La polizza dovrà prevedere le seguenti estensioni:

- danni a cose in consegna e custodia;
- danni da inquinamento accidentale;
- danni da incendio di cose di proprietà o in uso all'Impresa;
- danni provocati o subiti da personale non proprio che partecipi occasionalmente allo svolgimento dell'attività;
- responsabilità personale dei dipendenti dell'Impresa;
- rinuncia alla rivalsa nei confronti della Committente, degli Enti Organizzatori dei vari eventi che si tengono all'interno del quartiere.

La polizza dovrà prevedere un massimale non inferiore a Euro 2.000.000,00 (euro due milioni/00) senza ulteriori limitazioni.

Art. 19 - Attese Inoperose.

Rientrano fra gli oneri dell'Impresa, e non costituiranno pertanto motivo d'alcuna richiesta economica alla Committente, anche quelli derivanti da attese inoperose dovute ad esigenze particolari d'uso dei locali espositivi

Art. 20 - Revisione Prezzi.

I singoli prezzi dell'offerta economica allegata e presentata dall'Impresa si intendono formulati in base a calcoli di sua propria ed esclusiva convenienza a suo intero rischio e comprendono ogni attività necessaria per il completo e corretto svolgimento del servizio in ciascuno di essi previsto. L'Impresa non ha perciò ragione di pretendere sovrapprezzi od indennità speciali per qualsiasi sfavorevole circostanza che possa verificarsi dopo l'entrata in vigore del presente contratto.

Art. 21 - Pagamenti.

21.1 - I pagamenti saranno effettuati a 120 (centoventi) giorni con scadenza fine mese dalla data di fattura, da effettuarsi con accredito su conto corrente bancario dell'Impresa.

21.2 - Il pagamento è subordinato all'esatto e puntuale adempimento da parte dell'Impresa di tutti gli obblighi nei confronti del proprio personale dipendente nonché degli obblighi contributivi. A tal fine la Committente avrà la facoltà di richiedere l'apposita documentazione e l'Impresa dovrà prontamente provvederle alla consegna. Nel frattempo, i termini di pagamento resteranno sospesi.

21.3 - Le fatture, fra l'altro, dovranno riportare chiaramente e analiticamente il computo analitico delle forniture, gli estremi dell'ordine della Committente ed il nome della manifestazione cui imputare il costo.

* * * *

Art. 22 – Documenti allegati

Sono allegati al presente Capitolato e costituiscono parte integrante dello stesso:

Firenze Fiera spa

Sede legale e operativa: Piazza Adua 1 - 50123 Firenze, Italy | Tel. +39 055 497 21 | Fax +39 055 497 3237
CCIAA di Firenze, P.IVA 04933280481- Capitale Sociale € 21.778.035,84 | info@firenzefiera.it | www.firenzefiera.it



- Documenti relativi alla sicurezza: Duvri; Valutazione dei rischi Fortezza; Piano Emergenza Fortezza; Costi Sicurezza; Regolamento tecnico sicurezza. Allegato 1.a
- l'elenco dei beni di proprietà dell'appaltante – Allegato 1.b

Firenze, 16 gennaio 2017

Firenze Fiera S.p.A


